



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 22 del 26 febbraio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Con l'ordinanza in rassegna il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia UE i dubbi interpretativi sulla compatibilità con il diritto eurounitario della normativa nazionale in materia di incentivi alla produzione di energie rinnovabili.

Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 30 gennaio 2024, n. 926 – Pres. Frigida, Est. Basilico.

Energia elettrica e energia in genere – Energia rinnovabile – Tariffe incentivanti - Incentivi negativi – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Va rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

dica la Corte di giustizia se i principi recati dall'art. 3 della direttiva 2001/28/CE e dall'art. 4 della direttiva 2018/2001/UE ostano o non ostano a una normativa interna, quale l'art. 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell'ambito di un regime nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l'energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d. "a due vie") in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o superiore a 250 kW, l'incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all'impresa (determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d'impianto e d'intervento, dalla normativa applicabile e, dall'altro, delle riduzioni offerte al ribasso dall'operatore nell'ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a essa superiore (c.d. "incentivo negativo")." (1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna adottata nell'ambito di un giudizio d'appello avente ad oggetto la sentenza del T.a.r. per il Lazio che ha rigettato il ricorso – promosso da una società titolare di un impianto fotovoltaico con potenza di 999,78 kW, di nuova costruzione ed entrato in esercizio il 25 marzo 2022 – avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 luglio 2019 e del conseguenziale contratto stipulato in data 16 giugno 2022, per il riconoscimento di incentivi con il Gestore dei servizi energetici- GSE s.p.a. nella parte in cui prevedono che «nel caso in cui il valore dell'incentivo, ottenuto come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, risulti negativo, il GSE provvederà a chiedere al soggetto responsabile la restituzione di tale differenza», il Consiglio di Stato ha prospettato la sussistenza di seri dubbi di un conflitto tra la normativa interna, dalla cui applicazione dipende la decisione sull'appello, e quella eurounitaria, rendendosi, pertanto, necessario effettuare il rinvio pregiudiziale d'interpretazione di cui all'art. 267 del TFUE.

II. – La questione interpretativa rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia UE:

- a) concerne il sistema di accesso agli incentivi:
- a1) che si connota per due diverse modalità, a seconda della potenza e della tipologia dell'impianto: i) mediante iscrizione ai registri; ii) ovvero mediante partecipazione ad aste;
 - a2) in cui per ciascun operatore viene quindi determinata la tariffa spettante, calcolata tenendo conto: i) (da un lato) delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia d'impianto e d'intervento dalla normativa applicabile; ii) (e dall'altro) delle riduzioni offerte al ribasso dall'operatore nell'ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni previste dal decreto;
 - a3) in cui il decreto ministeriale del 4 luglio 2019, in funzione della potenza dell'impianto, prevede due differenti meccanismi incentivanti: i) il primo è rappresentato dal ritiro dell'energia elettrica prodotta da parte del GSE, il quale eroga all'operatore della tariffa a questi spettante; ii) il secondo è costituito dall'attribuzione all'impresa di un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, che:
 - se positiva (ossia quando la prima è superiore al secondo), integra il ricavo connesso alla vendita sul mercato dell'energia prodotta;
 - se è negativa (ossia quando la tariffa è inferiore al prezzo di mercato), comporta che l'impresa non solo non percepisca alcuna sovvenzione, ma debba versare la differenza al GSE (c.d. sistema "a due vie");
 - a4) in cui gli impianti di potenza non superiore a 250 kW possono optare tra uno dei due meccanismi descritti al punto b3), quelli di potenza pari o superiore, come quello dell'appellante, possono accedere al solo incentivo;
- b) si inserisce nell'ambito di una controversia relativa ad un impianto che, per potenza, non avrebbe potuto optare per un meccanismo incentivante diverso da quello "a due vie", in relazione al quale, essendo stato stipulato il contratto durante la crisi energetica del 2022 (quando il prezzo orario dell'energia era superiore alla tariffa spettante), non è stato possibile ottenere alcun incentivo, anzi sono state ricevute richieste di pagamento della differenza da parte del GSE;
- c) verte sul dubbio della compatibilità tra:
- c1) il diritto nazionale nella parte in cui prevede il meccanismo incentivante "a due vie", come delineato dall'art. 7, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), secondo cui gli impianti di potenza pari o superiore a 250 kW "il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete secondo le modalità individuate all'art. 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilità del produttore";
 - c2) e il diritto comunitario come emergente:
 - dall'art. 3 della direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 e 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) – abrogata con effetto dal 1 luglio 2021, ma ancora in vigore all'epoca di adozione del citato decreto ministeriale del 4 luglio 2019 – che stabilisce che ogni Stato membro:

- promuove e incoraggia l'efficienza ed il risparmio energetici;
- adotta "misure efficacemente predisposte" in modo da raggiungere entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale fissata quale obiettivo nazionale, e che, a tal fine, può adottare "regimi di sostegno" (definiti dall'art. 2, co. 2, lett. k), della medesima direttiva come ogni "strumento, regime o meccanismo [...] inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie", quali, per esempio, "le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni»;
- dall'art. 4 della direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, il cui effetto sulla normativa nazionale può così riassumersi:
 - i) pur prevedendo quale termine per il recepimento la data del 30 giugno 2021, dunque un momento successivo a quello di emanazione del decreto ministeriale del 4 luglio 2019, la direttiva ha imposto sin dalla sua adozione l'obbligo per gli Stati di astenersi dall'adottare disposizioni che potessero compromettere gravemente l'obiettivo posto da questa alla luce del c.d. obbligo di "standstill", su cui si v., tra le tante, Corte giustizia UE, 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, pt. 43 e ss., in *Riv. giur. ambiente*, 1998, 504, con nota di GRATANI, *In pendenza di un termine di trasposizione di una direttiva gli stati membri devono astenersi dall'emanare normative nazionali contrastanti con il diritto comunitario*, secondo cui «l'obbligo che incombe sugli Stati membri (art. 5, comma 2, del Trattato CE) consistente nell'astenersi dall'"introdurre qualsiasi misura che rischi di compromettere gli scopi previsti dal Trattato", è idoneo a configurare in capo ai singoli un diritto soggettivo diretto a eliminare anche qualsiasi atto normativo che venga emanato in contrasto con una direttiva non ancora trasposta nell'ordinamento comunitario anche prima della scadenza dei termini previsti per la sua trasposizione»;
 - ii) al momento dell'adozione del provvedimento di ammissione agli incentivi impugnato con il ricorso di primo grado, il termine di recepimento della direttiva era spirato;
 - iii) la direttiva stata invero recepita dalla Repubblica Italiana mediante il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, pubblicato in G.U. n. 285 del 30 novembre 2021 e in vigore dal 15 dicembre 2021 (la quale, tuttavia, con l'art. 10, co. 2, ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale per l'aggiornamento della disciplina sui meccanismi d'incentivazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore, dunque un momento successivo a quello in cui è stato emanato il provvedimento impugnato in primo grado);
 - iv) la direttiva conferma la possibilità per gli Stati membri di «istituire dei regimi di sostegno» che prevedano «l'erogazione di incentivi», precisando che questi meccanismi devono basarsi «su criteri di mercato», rispondere «ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete», essere concepiti «in modo da massimizzare l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali di prezzi del mercato e massimizzino i loro ricavi sul mercato» e concessi «con modalità aperte, trasparenti, competitive, non discriminatorie ed efficaci sotto il profilo dei costi».

d) si fonda su tre considerazioni:

- d1) in primo luogo, alla luce del diritto dell'Unione, il meccanismo incentivante dovrebbe agevolare la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo

l'investimento nella realizzazione di nuovi impianti o nel potenziamento di quelli esistenti, mediante un contributo pubblico a sostegno dei relativi costi (i quali vengono così posti parzialmente a carico della collettività in ragione delle esternalità positive che si ricollegano alla transizione ecologica), mentre l'incentivo negativo configurato dall'art. 7, comma 7, del già citato decreto ministeriale del 4 luglio 2019 comporta che, nel caso in cui il prezzo zonale orario dell'energia aumenti, le imprese, pur avendo effettuato degli investimenti, non ottengono alcuna sovvenzione che ne riduca il costo, anzi debbano riversare al GSE parte degli introiti derivati dalla vendita sul mercato dell'energia prodotta, con la conseguenza che queste potrebbero essere indotte ad abbandonare l'incentivo, così compromettendo il raggiungimento dei risultati perseguiti dalle direttive;

d2) in secondo luogo, l'incentivo negativo non può considerarsi una contropartita della garanzia di una tariffa costante, considerato che l'impresa vende l'energia sul mercato, soggiace alle sue dinamiche ed è esposta ai relativi rischi, dunque l'obbligo di versare la differenza tra il prezzo zonale orario e la tariffa spettante al singolo operatore potrebbe pregiudicarne la capacità di reazione alle dinamiche del mercato: per questo, si dubita vi sia un contrasto con il criterio, posto dalle direttive, di configurare i regimi di sostegno in modo da rispondere ai segnali di mercato, evitando inutili distorsioni;

d3) in terzo luogo, la tariffa "a due vie", la quale può tradursi nell'applicazione dell'incentivo negativo, è imposta quale unico meccanismo incentivante per tutti gli impianti di potenza pari o superiore a 250 kW, mentre i titolari di impianti di potenza inferiore possono optare per il diverso regime che prevede il ritiro dell'energia da parte del GSE con corresponsione della tariffa spettante a loro favore: da questo deriva il dubbio sulla compatibilità con la prescrizione, posta dalle direttive, di configurare regimi di sostegno non discriminatori;

e) è analoga alla questione già sollevata dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza dell'8 agosto 2023, n. 7673 (causa C-514/23, *Tiberis Holding*):

e1) con la quale si è posto il seguente quesito: «*dica la Corte di giustizia se i principi recati dagli articoli 3 della direttiva 2009/28/CE 1 e 4 della direttiva 2018/2001/UE 2 ostano o non ostano a una normativa interna che nell'ambito di un regime nazionale di incentivi prevede, con riferimento a fattispecie in cui i produttori vendono l'energia sul libero mercato, una tariffa incentivante che garantisce un prezzo minimo, che è al contempo anche un prezzo massimo, in virtù di un meccanismo di conguaglio-restituzione delle somme eccedenti il valore dell'incentivo qualora il prezzo di mercato sia superiore a quest'ultimo (cosiddetto incentivo negativo), applicandosi inoltre il meccanismo di conguaglio soltanto laddove il produttore che vende l'energia sul libero mercato acceda all'incentivo mediante iscrizione al pertinente registro e non anche laddove vi acceda mediante partecipazione a una procedura di asta*»;

e2) con ciò non esimendo il collegio dall'effettuare un nuovo e specifico rinvio nell'ambito di questo processo perché – a prescindere dai dubbi sull'ammissibilità dell'alternativa della "sospensione impropria" del giudizio, rispetto alla quale il Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 17 novembre 2023, n. 9876 (oggetto della News UM n. 1 del 9 gennaio 2024) ha sollevato delle obiezioni, rimettendo la questione all'Adunanza Plenaria – vi sono le seguenti differenze tra i due casi: i) in primo luogo, è diversa la normativa nazionale della cui compatibilità con il diritto dell'Unione si dubita, dato che nel caso di cui all'ordinanza n. 7673 del 2023 si trattava del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, mentre in questo deve essere applicato il già citato decreto ministeriale del 4 luglio 2019; ii) in secondo luogo, quando è stata emanata la normativa interna che viene in rilievo in questo giudizio era già stata adottata la già citata direttiva n. 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre

2018 e, quando è stato emanato il provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado, il termine per il suo recepimento era spirato; *iii*) inoltre, mentre nel regime delineato dal decreto del 2016 l'applicazione della tariffa "a due vie" era correlata alla modalità di accesso all'incentivo (mediante iscrizione al registro ovvero mediante asta), in quello configurato dal decreto del 2019 essa discende dalla potenza dell'impianto, dunque cambia l'elemento su cui si fonda la diversità di trattamento tra imprese; *iv*) infine, l'appellante è diverso, circostanza che impone di effettuare il rinvio anche per consentire alla parte privata di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di giustizia, in modo da assicurarle il diritto di difesa (garantito sia dall'art. 24 Cost., sia dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), a maggior ragione se si considera che, invece, il GSE è parte di entrambi i processi ed è quindi legittimato di per sé a intervenire nel procedimento già pendente dinanzi ai giudici di Lussemburgo.

III. – Per completezza, si segnala:

f) per una ampia casistica di giurisprudenza in materia si rinvia alla rassegna monotematica dell'Ufficio massimario a cura di D. CAMINITI, *Le controversie in materia di incentivi energetici. Il G.s.e.*, in www.giustizia-amministrativa.it, 15 novembre 2023;

g) sugli incentivi alla produzione di energie rinnovabili:

g1) in giurisprudenza: *i*) Corte cost., 23 marzo 2021, n. 46 (in *Giur. costit.*, 2021, 562, con nota di F.F. PAGANO, *Continua la differente percezione tra Roma e Strasburgo dei "motivi imperativi di interesse generale" che giustificano il ricorso alla retroattività legislativa*); *ii*) Corte di giustizia UE, sez. V, 15 aprile 2021, C-799/18 (in *Foro.it*, 2022, IV, 159, con nota di PERRINO) secondo cui «*Fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'art. 3, par. 3, lett. a), della direttiva 2009/28/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, e gli art. 16 e 17 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letti alla luce dei principî della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti*»

g2) in dottrina: v. L. ANIBALLI, *Gli incentivi alle fonti rinnovabili e gli interventi rimodulatori*, in *Giornale dir. amm.*, 2022, 481 che in particolare approfondisce il rapporto tra regimi incentivanti e il legittimo affidamento; E. TRAINA, *Incentivi alla produzione di energie rinnovabili, poteri amministrativi e legittimo affidamento nella giurisprudenza*, in www.federalismi.it, 5 giugno 2023;

h) sulle comunità energetiche:

h1) in giurisprudenza: cfr. Corte cost., 23 marzo 2023, n. 48, in *Giur. costit.*, 2023, n. 615

h2) in dottrina: PAIRE, *Fonti rinnovabili e compensazione ambientali*, ultimo atto, in www.federalismi.it, 22 settembre 2021; C. MARI, *Le Comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in www.federalismi.it, 2 novembre 2022, in cui si «*analizza il tema della collaborazione pubblico-privato nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili prendendo in considerazione il ruolo di cittadini, imprese e amministrazioni locali. Il coinvolgimento attivo e paritario di soggetti pubblici e privati consente di raggiungere le finalità economiche, sociali ed ambientali correlate all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Le comunità energetiche rappresentano, dunque, un nuovo modello di*

cooperazione orizzontale volto a perseguire l'obiettivo della transizione ecologica»; DI CERBO, Le comunità energetiche - il nomos delle comunità energetiche: tra stato, mercato e comune, in Giur. it., 2023, 2749; M. MELI, Le Comunità energetiche – Le Comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giur. it., 2023, 2761; L. BALESTRA, Le comunità energetiche - proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Giur. it., 2023, 2772; V. CAPPELLI, Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche, in Nuove leggi civ., 2023, 381; C. FAVILLI, Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. la questione della forma giuridica delle comunità energetiche, in Resp. civ. e prev., 2023, 385;

- i) sulla nuova direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio: A. MURATORI, *Più spazio alle fonti rinnovabili con la nuova direttiva 2023/2413/UE*, in *Ambiente e diritto*, 2023, 725;
- j) sulla rilevanza costituzionale degli obiettivi comunitari connessi alle energetiche fonti rinnovabili: v. Corte cost., 23 febbraio 2023, n. 27 (in *Giur. costit.*, 2023, 853, con nota di D. BEVILACQUA, *Consumo di suolo e transizione energetica: i conflitti «ambientali» alla prova della Corte costituzionale.*) che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 19 della legge Reg. Abruzzo, 11 marzo 2022, n. 5, ricorda come:
- i) la possibilità di prevedere limiti alla facoltà di autorizzare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dalla normativa regionale si pone, d'altro canto, in aperto contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e già prima da quella 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sia dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;
- ii) tale simile finalità, riflessa nella disciplina dettata dalle citate direttive in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze, viene chiaramente esplicitata dalla direttiva 2018/2001/UE, ove si evidenzia che il «*maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante [delle] misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("accordo di Parigi")*» (considerando n. 2);
- iii) occorre, dunque, ribadire, in linea con la giurisprudenza costituzionale in tale ambito, la necessità di garantire la «*massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili*» (Corte cost., 23 dicembre 2019, n. 286, in *Foro amm.*, 2020, 1827) «*nel comune intento "di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra"*» (Corte cost., 13 novembre 2020, n. 237, in *Foro amm.*, 2021, 738), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (Corte cost., 21 ottobre 2022, n. 216, in *Giur. costit.*, 2022, 2288);
- k) con riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di GSE: i) Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2019, n. 10020, (in *Riv. giur. edilizia*, 2019, 1264) secondo cui la controversia tra il produttore di energia da fonti rinnovabili, per il riconoscimento del diritto a godere degli incentivi, indipendentemente dall'intermediazione di una convenzione stipulata con il gestore dei servizi energetici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.: ii) Cass. civ., sez. un., 4 giugno 2023, n. 15572, secondo cui «*appartiene alla giurisdizione del giudice*

ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto privato produttore di energie rinnovabili, ogni qual volta la materia del contendere non riguardi le tariffe, nè la materia della loro quantificazione, nè la concessione degli incentivi, ma soltanto l'inadempimento contrattuale»;

l) con riferimento alle quote di gas a effetto serra: v. Corte di giustizia UE, sez. V, 29 aprile 2021, C-617/19, Granaloro, secondo cui «L'articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell'allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell'ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell'articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un'unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un'attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un'impresa specializzata nel settore dell'energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell'energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l'unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell'articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell'unità di cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della medesima direttiva»;

m) sul rapporto e il bilanciamento tra interesse energetico, ambientale e paesaggistico, v. A. CAGNO, *La produzione di energia da fonte rinnovabile: tra interesse energetico, ambientale e paesaggistico*, in *Ambiente e diritto*, 2022, S. AMOROSINO, *La "dialettica" tra tutela del paesaggio e produzione di energia da fonti rinnovabili a tutela dell'ambiente atmosferico*, in *Riv. giur. edilizia*, 2022, 261; F. ALBIONE, *I nuovi equilibri giuridici tra ambiente e paesaggio sullo sfondo della transizione ecologica*, in *Riv., giur. edilizia*, 2023, 231.

